

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/1/37666/108/13/7

Roma, 10 settembre 2008

OGGETTO: Entrata in vigore dell'obbligo comunitario di possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto professionale di persone in ambito comunitario - procedure per la conversione dei certificati professionali di tipo KD in C.Q.C. Documenti provvisori sostitutivi in attesa del rilascio.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14 aprile 2008 relativa alle nuove disposizioni riguardanti la Carta di Qualificazione del conducente di cui al decreto legislativo n. 286/2005 .

In proposito, si rammenta che dal 10 settembre pv. diverrà obbligatorio il possesso della Carta di Qualificazione per la conduzione di autobus in servizio di linea o per noleggio con conducente, di scuolabus nonché di veicoli adibiti ad uso proprio il cui conducente risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista

Il Ministero dei trasporti, con la nota allegata (All. 1), ha fatto presente che alcuni dipendenti Uffici preposti al rilascio dei nuovi documenti hanno manifestato difficoltà nel procedere all'operazione in tempo utile e che, di conseguenza, alcuni conducenti che hanno richiesto la conversione, senza esame, del proprio certificato di abilitazione professionale tipo KD ovvero, se stranieri alle dipendenze di imprese di trasporto italiane, del corrispondente titolo abilitativo, non potranno disporre della Carta di Qualificazione entro il termine suindicato.

Atteso quanto esposto, nel condividere la soluzione prospettata dal Ministero dei Trasporti per risolvere temporaneamente la cennata problematica, si ritiene che sia possibile riconoscere la piena legittimità della conduzione dei veicoli suindicati da parte di conducenti già titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KD alla data del 9.9.2008 che siano muniti di ricevuta rilasciata da un Ufficio della Motorizzazione Civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della Carta di Qualificazione Conducente per trasporto persone.

La stessa soluzione si ritiene possa essere valida anche per i conducenti muniti di patente straniera rilasciata prima del 9.9.2008 che sono alle dipendenze di un'impresa italiana di trasporto e che hanno richiesto il rilascio, senza esame, della Carta di Qualificazione per conducente.

Secondo quanto rappresentato dal Ministero dei Trasporti, peraltro, la situazione descritta è destinata a cessare entro il 31.12.2008 data oltre la quale, perciò, non sarà più possibile riconoscere alla ricevuta citata il valore di documento provvisorio sostitutivo della CQC.

Naturalmente, come evidenziato dal Ministero dei Trasporti, la soluzione prospettata può trovare applicazione solo per i trasporti che si svolgono in ambito nazionale.

Si fa presente, invece, che nulla è innovato per quanto riguarda la guida dei taxi e delle autovetture per noleggio con conducente che potranno continuare ad essere condotte da parte di persone muniti di certificati di abilitazione professionale tipo KB ovvero KD. Per tali veicoli, infatti, i certificati di tipo KD già rilasciati, continuano ad avere piena validità ed efficacia anche in assenza di richiesta di conversione in CQC. Tuttavia, in presenza della cennata richiesta di conversione del KD nella Carta di Qualificazione, anche per la guida di questi veicoli, si può riconoscere validità di documento sostitutivo alla ricevuta rilasciata da un Ufficio della Motorizzazione Civile.

Come precisato nella circolare n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14 aprile 2008 , la disciplina relativa alla Carta di Qualificazione per trasporto cose entrerà in vigore dal 10.9.2009.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini